Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 11 marzo 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 19 dicembre 1935-XIV, n. 2538.

Estensione alla Somalia delle norme relative alla disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli ed al pubblico registro automobilistico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'ordinamento organico dell'Eritrea e della Somalia (legge 6 luglio 1933, n. 999);
Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436;
Visto il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814;
Ritenuta la necessità di estendere alla Somalia i provvedimenti legislativi emanati nel Regno per la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e per l'istituzione del pubblico registro automobilistico;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, sono estesi alla Somalia con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2. — Le attribuzioni di cui ai predetti Regi decreti, affidate nel Regno alle sedi provinciali del Reale Automobile Club d'Italia, sono esercitate in Somalia, per tutto il territorio della Colonia, dalla sede di Mogadiscio del Reale Automobile Club d'Italia.

Art. 3. — Le facoltà conferite dai Regi decreti sopracitati ai Ministri ed ai Prefetti sono esercitate in Somalia rispettivamente dal Ministro per le colonie e dal Governatore.

Alle altre autorità ed uffici del Regno devono intendersi sostituite le autorità e gli uffici corrispondenti ed equiparati della Colonia.

Nei trasferimenti di autoveicoli dal Regno in Colonia e viceversa e fra la Somalia ed altre Colonie si seguono le norme ed i procedimenti stabiliti per i trasferimenti dall'una all'altra provincia del Regno.

Art. 4. — L'art. 27 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, s'intende modificato come appresso:

« Le vertenze fra il Reale Automobile Club d'Italia ed il Governo della Somalia relative a quanto è oggetto del presente decreto, appartengono alla esclusiva competenza del Ministro per le colonie ».

Art. 5. — L'art. 37, comma 1°, del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1814, s'intende modificato come segue:

« Il Governatore può ordinare ispezioni all'Ufficio del Reale Automobile Club incaricandone funzionari governativi ».

Art. 6. — I diritti ed emolumenti da corrispondere al Reale Automobile Club d'Italia sono quelli fissati dal decreto del Ministro per le finanze in data 6 ottobre 1927.

Art. 7. — I rilievi statistici saranno eseguiti in conformità del decreto del Ministro per le finanze in data 19 ottobre 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 38. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 dicembre 1935-XIV, n. 2539.

Revoca parziale di concessione alla Società anonima Palma dum.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'ordinamento fondiario per la Colonia Eritrea, approvato con R. decreto 7 febbraio 1926, n. 269;
Visto il R. decreto 18 aprile 1929, n. 748, che accorda alla Società « Esercizi industriali africani » per la costituenda « Società anonima palma dum » la concessione della raccolta dei frutti della palma dum nei boschi demaniali dell'Eritrea, ed approva il disciplinare in data 28 dicembre 1928-VII allegato al decreto stesso, disciplinare contenente le disposizioni e condizioni dalle quali la concessione è regolata;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1932, n. 1433, che approva l'atto aggiuntivo in data 16 settembre 1932-X stipulato con la « S. A. Palma dum » nel frattempo costituitasi, contenente una temporanea modificazione nell'applicazione dell'art. 24 del disciplinare 28 dicembre 1928 allegato al R. decreto 18 aprile 1929, n. 748, sopracitato;
Visto il R. decreto 24 novembre 1932, n. 1712, che approva l'atto aggiuntivo in data 18 novembre 1932, con il quale viene accordato alla Società « Palma dum » il permesso di esportare dalla Colonia Eritrea i residui della sgusciatura di frutti di palma dum, sia grezzi che manipolati;
Considerato che esistono nel territorio della Regia Residenza di Barentù parecchie miniere aurifere (già concesse od in corso di concessione), e che queste si sono venute a trovare in gravi difficoltà per deficienza di combustile, di modo che ne risulta compromesso il loro successivo sviluppo;
Considerato che le miniere predette potrebbero utilizzare come combustibile le noci di palma dum dei boschi viciniori, ove non esistesse il diritto di racolta esclusiva da parte della « S. A. Palma dum »;
Considerata, d'altra parte che la predetta Società anonima lascia per gran parte inutilizzato il prodotto dei boschi prossimi alle miniere aurifere, e che il prodoto dei detti boschi va disperso;
Considerato che la zona che potrebbe essere sfruttata dalle miniere aurifere situate nel territorio della residenza più innanzi ricordata è quella dei boschi esistenti lungo il corso del Gasc a monte dei pozzi di Curcuggi (37° 15' Est Green. lat. 15° N.: carta dimostrativa della Colonia Eritrea 1:400.000 dell'Istituto geografico militare, edizione 1934) e lungo il corso dei suoi affluenti diretti ed indiretti compresi in tale tratto;
Ritenuto che sia di pubblico interesse il permettere l'ulteriore sviluppo delle miniere aurifere, le quali, mancando il combustibile, si vedrebbero costrette a fermare la loro attività;
Ritenuto opportuno, in relazione a quanto precede, revocare la concessione della raccolta dei frutti di palma dum, accordata con R. decreto 18 aprile 1929, n. 748, limitatamente ai boschi demaniali situati lungo il corso del Gasc a monte dei pozzi Curcuggi (37° 15' Est Green. lato 15° N.) (carta dimostrativa della Colonia Eritrea 1:400.000 dell'Istituto geografico militare, edizione 1934) e lungo il corso dei suoi affluenti diretti ed indiretti compresi in tale tratto, al solo scopo di permettere la raccolta dei frutti stessi come combustibile;
Vista la proposta fatta con foglio 21926 A.E.F. in data 5 giugno 1935-XIII dell'Alto Commissario per le Colonie dell'Africa Orientale, Governatore dell'Eritrea, a tenore dell'art. 51 dell'ordinamento fondiario per la Colonia Eritrea;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Al solo scopo di permettere la racolta dei frutti da palma dum come combustibile, è revocata, limitatamente ai boschi demaniali situati lungo il corso del Gasc a monte dei pozzi di Curcuggi (long. 37° 15' Est Green. lato 15° N.) (carta dimostrativa della Colonia Eritrea 1:400.000 dell'Istituto geografico militare, edizione 1934), e lungo il corso dei suoi affluenti diretti ed indiretti compresi in tale tratto, la concessione di raccolta dei frutti di palma dum accordata, con R. decreto 18 aprile 1929, n. 748, alla Società « Esercizi industriali africani » per la allora costituenda « Società anonima palma dum ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 40. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2540.

Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Collegio di Maria » con sede in Vicari (Palermo).

N. 2540. R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Collegio di Maria » con sede in Vicari (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2541.

Approvazione del nuovo statuto organico dell'Asilo infantile con sede in Mergozzo (Novara).

N. 2541. R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo statuto organico dell'Asilo infantile con sede in Mergozzo (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2542.

Approvazione del nuovo statuto organico dell'Asilo infantile « Regina Elena » di Artò Centonara, frazione del comune di Madonna del Sasso (Novara).

N. 2542. R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo statuto organico dell'Asilo infantile « Regina Elena » di Artò Centonara, frazione del comune di Madonna del Sasso (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2543.

Approvazione del nuovo statuto organico dell'Asilo infantile di Sabbioncello, frazione del comune di Merate (Como).

N. 2543 R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo statuto organico dell'Asilo infantile di Sabbioncello, frazione del comune di Merate (Como).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2544.

Approvazione del regolamento degli Enti raggruppati « Istituti femminili di educazione della città di Parma » con sede in Parma.

N. 2544. R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato il regolamento degli enti raggruppati « Istituti femminili di educazione della città di Parma », con sede in Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2545.

Approvazione dello statuto organico della Fondazione per borse di studio ing. Sebastiano Grandis, in Borgo San Dalmazzo (Cuneo).

N. 2545. R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Fondazione per borse di studio ing. Sebastiano Grandis, in Borgo San Dalmazzo (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 23 dicembre 1935-XIV, n. 2546.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Francesco, in Fermo (Ascoli Piceno).

N. 2546. R. decreto 23 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto e nei riguardi della Confraternita di San Francesco, in Fermo (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1936 - *Anno XIV*

LEGGE 17 febbraio 1936-XIV, n. 334.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 894, con il quale è stato istituito uno speciale diritto di licenza sulle merci la cui importazione nel Regno è subordinata a restrizioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 894, con il quale è stato istituito uno speciale diritto di licenza sulle merci la cui importazione nel Regno è subordinata a restrizioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 17 febbraio 1936-XIV, n. 335.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1963, che istituisce una tassa di vendita sul benzolo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1963, che istituisce una tassa di vendita sul benzolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 17 febbraio 1936-XIV, n. 336.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1165, che determina il trattamento doganale degli zuccheri di 1ª e 2ª classe fino al 31 ottobre 1936.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1165, che determina il trattamento doganale degli zuccheri di 1ª e 2ª classe fino al 31 ottobre 1936.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1936-XIV, n. 337.

Norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, recante disposizioni relative al contratto d'impiego privato;

Visti il R. decreto-legge 22 marzo 1928, n. 740, convertito in legge con la legge 28 novembre 1928, n. 2786, e la legge 22 gennaio 1934, n. 401, recanti modificazioni ed aggiunte al R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, per la disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, e successive modificazioni;

Visti i titoli II e III del libro secondo del Codice di commercio;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di adottare provvedimenti per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato, giusta le deliberazioni in proposito adottate dalla Corporazione del mare e dell'aria, e del Comitato corporativo centrale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro per le corporazioni e del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, recante disposizioni relative al contratto d'impiego privato, il R. decreto-legge 22 marzo 1928, n. 740, convertito in legge con la legge 28 novembre 1928, n. 2786, nonchè la legge 22 gennaio 1934, n. 401, non si applicano al personale facente parte degli equipaggi delle navi e dei galleggianti mercantili nazionali.

Art. 2. — La misura della indennità e il termine di preavviso spettanti per la risoluzione del rapporto di lavoro, a tempo indeterminato, ai componenti gli equipaggi delle navi e dei galleggianti mercantili nazionali, come pure le relative norme e modalità, devono essere stabiliti, secondo i principî della dichiarazione XVII della Carta del Lavoro, nei contratti collettivi di lavoro, nei regolamenti organici delle Società di navigazione sovvenzionate o nei contratti di arruolamento che siano soggetti, per il personale di tali società, all'approvazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 3. — Il trattamento che risulterà stabilito dai contratti collettivi, regolamenti organici o contratti di arruolamento che saranno stipulati o riveduti in applicazione di quanto stabilito dall'articolo precedente, sarà corrisposto anche per le risoluzioni del rapporto di lavoro marittimo che si verificassero nel periodo intercedente fra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data in cui i contratti e regolamenti suddetti saranno esecutivi.

Lo stesso trattamento sarà corrisposto anche per le risoluzioni del rapporto di lavoro marittimo che si fossero verificate prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge e per le quali non sia stata rilasciata quietanza liberatoria, nè siano intervenuti o un amichevole componimento, o una sentenza passata in giudicato o la decorrenza di un anno dallo sbarco ovvero di quel diverso termine di prescrizione che fosse applicabile al personale di stato maggiore il cui rapporto di lavoro sia disciplinato da speciali regolamenti organici o aziendali.

Art. 4. — Sono abrogati il 2° comma dell'art. 494 e l'art. 535 del Codice di commercio e ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 5. — Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento, per la sua conversione in legge e i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 49. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1936-XIV, n. **338**.

Trattamento tributario per gli atti e contratti di finanziamento stipulati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1928, n. 23;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza del provvedimento;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Gli atti e contratti stipulati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, per impiegare i propri fondi, sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

Qualora, però, tali impieghi di fondi siano diretti ad operazioni di finanziamento, anche contro la cessione di annualità dovute dallo Stato o di altri crediti di qualsiasi natura, i relativi atti e contratti sono soggetti alla tassa proporzionale di cui all'art. 28 della tariffa allegato *A* al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, a carico della parte sovvenzionata, salvo che questa non abbia diritto a speciali agevolazioni tributarie.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 54 — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1936-XIV, n. **339**.

Proroga delle esenzioni fiscali a favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 631, convertito nella legge 2 dicembre 1926, n. 2184;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare le agevolazioni tributarie a favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania per l'azione che essa si propone di svolgere in Albania;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato, per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — È prorogata per un triennio l'esenzione dalle tasse sugli affari e dalle imposte dirette reali stabilita dall'art. 3 del R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 631, a favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 55. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1936-XIV, n. **340**.

Proroga dei poteri del Regio commissario dell'Ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza per i dipendenti da enti parastatali ed assimilati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 7 giugno 1934-XII, concernente la nomina dell'on. avv. Carlo Bergamaschi a Regio commissario per l'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti da Enti parastatali e assimilati, con sede in Roma, per la durata di mesi tre, con i poteri dell'assemblea generale del Consiglio di amministrazione e con la facoltà di proporre le modificazioni che egli ritenesse necessarie allo statuto dell'Ente;

Veduti i Regi decreti 11 ottobre 1934-XII, 31 gennaio e 6 maggio 1935-XIII, con i quali il conferimento dei poteri affidati al predetto Regio commissario fu prorogato fino al 31 dicembre 1935-XIV;

Ritenuta la necessità di prorogare fino al 31 marzo 1936-XIV, il conferimento stesso, per il pieno espletamento del mandato conferito al Regio commissario suddetto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sula proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogato, con effetto dal 31 dicembre 1935-XIV, e fino al 31 marzo 1936-XIV, il conferimento dei poteri già affidati col R. decreto 7 giugno 1934-XII all'on. avv. Carlo Bergamaschi, in qualità di Regio

commissario per l'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti da Enti parastatali ed assimilati, e prorogati con i Regi decreti 11 ottobre 1934-XII, 31 gennaio e 6 maggio 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 48. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 febbraio 1936-XIV.
Nomina dell'ing. Ugo Camuri a membro della Corporazione della metallurgia e della meccanica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1934 che costituisce la Corporazione della metallurgia e della meccanica;

Visto il proprio decreto 6 novembre 1934 con il quale l'avv. Edoardo Agnelli è nominato membro della Corporazione suddetta in rappresentanza dei datori di lavoro per le industrie della costruzione di mezzi di trasporto (automobili, motocicli, aeroplani, materiale ferro-tramviario, costruzioni navali);

Visto la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina dell'ing. Ugo Camuri a membro della Corporazione della metallurgia e della meccanica quale rappresentante dei datori di lavoro per le industrie della costruzione di mezzi di trasporto (automobili, motocicli, aeroplani, materiale ferro-tramviario, costruzioni navali) in sostituzione dell'avv. Edoardo Agnelli, deceduto;

Decreta:

L'ing. Ugo Camuri è nominato membro del Consiglio della Corporazione della metallurgia e della meccanica quale rappresentante dei datori di lavoro per le industrie della costruzione di mezzi di trasporto (automobili, motocicli, aeroplani, materiale ferro-tramviario, costruzioni navali) in sostituzione dell'avv. Edoardo Agnelli.

Roma, addì 28 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

(636)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con nota 3 marzo 1936-XIV, ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 246, che autorizza l'assegnazione di un contributo annuo straordinario all'Opera nazionale per i combattenti, pei fini di assistenza ai reduci di guerra e alle famiglie dei caduti in guerra.

(646)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 9 marzo 1936-XIV, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 194, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1936, n. 42, concernente modificazioni all'allegato A, del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, riguardanti la registrazione delle scritture private.

(643)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 7 marzo 1936-XIV, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 195, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1936, n. 42, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio.

(644)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 21 gennaio 1926, n. 100, si comunica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno, con lettera in data 6 marzo corrente, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, che modifica l'art. 21 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sull'ordinamento del credito agrario nel Regno.

(645)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Intitolazione del Regio istituto tecnico industriale di Pisa.

Con R. decreto 20 febbraio 1936-XIV il Regio istituto tecnico industriale di Pisa viene intitolato al nome di « Leonardo da Vinci ».

(617)

Intitolazione della Regia scuola tecnica industriale di Ancona.

Con R. decreto 20 febbraio 1936-XIV la Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Ancona viene intitolata al nome di « Temistocle Calzecchi Onesti ».

(618)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 74.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 667, mod. 168 T. — Data: 18 giugno 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Lo Jacono Costantino fu Salvatore — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: consolidato 5 per cento Littorio, capitale L. 1000, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 — Data: 9 agosto 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Marini Angelo di Quinto per conto della Congregazione di carità di Paratico — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 31,50 consolidato 3,50 per cento (1902), con decorrenza 1° gennaio 1930.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 febbraio 1936 - Anno XIV

(378) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per conversione di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 30.

Sono stati presentati per la conversione nel Prestito redimibile 3,50 % 1934-XII, i seguenti certificati cons 5 %: n. 34237 di L. 390 intestato a Durante Mariano domic. a New York; n. 87181 di L. 550 intestato a Maselli Marco fu Domenico domic. in Accadia (Avellino); n. 93092 di L. 500 intestato a Terrizzi Pasquale fu Michele domic. a New York.

Poichè a tali certificati manca il mezzo foglio in cui si annotavano i pagamenti semestrali prima dell'unione del foglio ricevute, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni od altri impedimenti, sarà proceduto alla chiesta operazione (art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico.

Roma, addì 12 ottobre 1935 - Anno XIII.

(4572) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per sostituzione di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 35.

È stata chiesta la sostituzione, agli effetti della conversione, dei certificati cons. 5 % n. 55951 dell'annua rendita di L. 25, e n. 55952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961 e 962 dell'annua rendita di L. 50 ciascuno, intestati all'ora defunto Merola Pietro di Carmine, con i corrispondenti certificati del prestito redimibile 3,50 %, nonchè il pagamento degli interessi al 1° luglio 1933 e seguenti e conguaglio 4,50 % di cui all'art. 3 del R. decreto 3 febbraio 1934, n. 60.

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta sostituzione e pagamento d'interessi, ai sensi dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, sul debito pubblico.

Roma, addì 26 ottobre 1935 - Anno XIII.

(4571) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 36.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 % n. 503564 di L. 192,50 intestato a Mercadante Laura di Vito, nubile, domiciliata in Palermo, con vincolo d'usufrutto a favore di Inguaggiato Ignazia fu Letterio, nubile, domiciliata a Palermo.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 26 ottobre 1935 - Anno XIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4573)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). (Avviso n. 63).

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 %, n. 662545 di L. 273 intestato a Chiuminatto Battista fu Domenico, domiciliato a Campo Canavese (Torino);

Essendo detto certificato mancante di parte del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 21 dicembre 1935 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(39)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 2

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redim. (1934)	331770 331771	371 — 315 —	Perotti Ezio } Perotti Rita } fu *Luigi* minori sotto la p. p. della madre Depetro Marina di Giuseppe, ved. di Perotti *Luigi*, dom. a Bioglio (Novara).	Perotti Ezio } Perotti Rita } fu *Giovanni-Antonio-Gioachino-Luigi*, minori sotto la p. p. della madre Depetro Marina di Giuseppe, ved. di Perotti *Giovanni-Antonio-Gioachino-Luigi*, domt come contro
Cons. 3,50 % (1906)	209757	560 —	Accame *Luigia* di Vincenzo, moglie di Accame Luigi di Vincenzo, domt. a Loano (Genova) vincolata.	Accame *Maria-Luigia* di Vincenzo, moglie di Accame Luigi ecc. come contro vincolata.
3,50 % Redim. (1934)	184570	2,065 —	*San Martini Clemes* fu Giacomo, domt. a Belluno.	*Sammartini Clemensa-Anna* fu Giacomo domt a Belluno.
» »	203103 208345	175 — 465,50	*San Martini Clemens* fu Giacomo, nubile, domt. a Belluno.	*Sammartini Clemenza-Anna* fu Giacomo, nubile, domt a Belluno.
»	98690	14 —	*Bagliosi* Silvio di *Angelo*, domt. a Longare (Vicenza).	*Baliosi* Silvio di *Arcangelo*, domt come contro.
»	80029	115,50	Mussi *Mila* di Andrea, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Castello sopra Lecco (Como).	Mussi *Emilia* di Andrea, minore ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	32790	2,387 —	*Castelnuovo* delle Lanze Cristina fu Ferdinando, domt. a Torino.	*Castelnovo* delle Lanze Cristina fu Ferdinando, domt a Torino
Prestito Naz. 5 %	16418	250 —	Molinari *Giuseppina* di Umberto, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Genova.	Molinari *Maria-Giuseppina vulgo Pino* di Umberto, minore ecc. come contro
3,50 % Redim. (1934)	102578	14 —	Zeni *Alfio* fu Francesco, domt. a Milano.	Zeni *Alfo* fu Francesco domt. a Milano
»	203661	420 —	Piazza Elma di Luigi, ved. Chrzesciuski, domt. a Milano; con usufrutto ad Arcagni *Dirce* fu Francesco, domt. a Parma	Intestata come contro con usufrutto ad Arcagni *Dircea* fu Francesco, domt. a Parma.
»	203661	420 —	Piazza Elma o Elmina di Luigi, ved. di Chrzesciuski Walter, domt. a Milano; con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 febbraio 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(440)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per svincolo e tramutamento di titoli di rendita consolidato 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). (Avviso n. 64).

È stato presentato per lo svincolo e il tramutamento in cartelle al portatore il certificato di rendita consolidato 3,50 %, n. 307619 di annue L. 560 intestato a Resti Ferrari Angela-Maria (comunemente chiamata Lina) di Giuseppe, moglie di Cerillo Adolfo, domiciliata a Brescia, con vincolo dotale.

Essendo tale certificato mancante del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione disponendo la consegna dei nuovi titoli ai su cennati coniugi.

Roma, addì 21 dicembre 1935 - Anno XIV

(38) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 24 febbraio 1936-XIV è stato rilasciato l'exequatur al signor Louis Woodruff Wallner, vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(620)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a sette posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale (gruppo A).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 28 dicembre 1933, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, concernente il decentramento e l'avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;

Vista la nota 14 dicembre 1935, n. 4648-8/1.3.1., della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza ad espletare nell'anno 1936-XIV un concorso a 7 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale della guerra;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso, per esami, a n. 7 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione centrale della guerra.

Art. 2. — Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che sono muniti del titolo di studio indicato nel successivo art. 4 e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30. Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 il limite massimo di età è elevato a 35 anni, e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra, ad anni 39.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, il detto limite massimo è elevato di anni 4. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI di S. E. il Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del primo comma del presente articolo.

Nessun limite di età si applica per coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, abbiano prestato servizio ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Le donne sono escluse dal predetto concorso.

Art. 3. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili ed affari generali - Divisione personali civili) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4. — A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di laurea in giurisprudenza o diploma di laurea equipollente a quella in giurisprudenza;

2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

3° certificato su carta da bollo da L. 4 debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e vidimato dal prefetto;

6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'inscrizione. Per coloro che siano inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve contenere, inoltre, l'attestazione che la inscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta, ed essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da chi ne faccia le veci. Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero ed essere vistato come sopra.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i mutilati ed invalidi di guerra nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

7° certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente i servizi sanitari di un ente delle dette Forze armate, comprovante che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico, o del dirigente il servizio sanitario, che ha rilasciato il certificato, deve essere autenticata dall'autorità militare da cui essi dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930, n. 454, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111. Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare da parte di uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare, con l'annotazione, per gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare (servizi civili) per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato;

10° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia di data recente con la firma del concorrente debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'Autorità militare da cui essi dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia e la copia dello stato matricolare (servizi civili) dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Le domande che, entro il termine come sopra fissato, non perverranno corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 5. — Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6. — Gli esami avranno luogo in Roma e verteranno sulle materie contenute nel seguente programma:

1° diritto civile;
2° diritto costituzionale;
3° diritto amministrativo;
4° economia politica e scienza delle finanze;
5° nozioni di diritto penale, riguardanti la materia trattata dal libro primo del Codice penale;
6° nozioni di diritto commerciale riguardanti la materia trattata dai libri primo e terzo del Codice di commercio;
7° nozioni di diritto corporativo;
8° ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;
9° nozioni riguardanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
10° legislazione sulle relazioni con la Santa Sede;
11° leggi di ordinamento e reclutamento del Regio esercito e sullo stato degli ufficiali.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma, gli scritti, in quattro prove, cadranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4. I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7. — Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8. — Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6 decimi. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dal Regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111.

Art. 9. — Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e nella legge 24 marzo 1930, n. 454, e nell'art. 3 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, e degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

b) nell'art. 20 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e negli articoli 7 e 13 del Regio decreto legge 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e negli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale e degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10. — Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso.

La graduatoria dei candidati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11. — I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo A.

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

Art. 12. — Al personale assunto in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 800 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, e al Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038.

Art. 13. — A termine dell'art. 8 del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, il Ministero si riserva la facoltà di destinare tutti o parte dei vincitori del concorso, subito dopo la nomina, a prestare servizio, per almeno un biennio, in uno degli « uffici amministrativi » decentrati presso i Comandi di Corpo di armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 gennaio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.